



Sev. n. 1103/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

l. n. n. 8812

Rep. n. 1530

La Corte di Appello di Lecce - Sezione *seconda* Civile - composta dai Signori:

- 1) Dott. **Piergiorgio BUCCARELLA** - Presidente
2) Dott.ssa **Raffaella BROCCA** - Consigliere
3) Dott.ssa **Cinzia MONDATORE** - Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1012 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2013,

TRA

[redacted] con
[redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli
[redacted] come da mandato in atti;

- APPELLANTE -

□

E

[redacted]
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tanza, come da mandato in atti;

- APPELLATO -

OGGETTO: contratti bancari.

All'udienza del 22 marzo 2016 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

==== >> ==== >> ==== >> ==== >> ==== >> ==== >> ==== >> ==== >> ==== >> =====

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 22.6.2012 il GOT del Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda formulata da [redacted] quale titolare della [redacted] [redacted], nei confronti della [redacted] ha dichiarato la nullità parziale del contratto di apertura di credito intercorso tra le parti, con riferimento alle clausole di determinazione dell'interesse ultralegale, alle commissioni di massimo scoperto, alle valute fittizie e alle spese e ha conseguentemente condannato la Banca alla correzione del saldo contabile di conto corrente, con un credito a favore del cliente, determinato sulla base della C.T.U. espletata in corso di causa, pari a euro 75.511,17, e al pagamento di tale importo,

oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; ha condannato, altresì, la Banca a corrispondere all'attore la somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento, liquidato in via equitativa, per illegittima segnalazione alla centrale dei rischi, e alla rifusione delle spese di lite.

Avverso la decisione suindicata ha proposto appello la [REDACTED], con atto di citazione notificato il 23.9.2013, articolando tre motivi di gravame che saranno più avanti illustrati ed esaminati.

[REDACTED] si è costituito, con comparsa depositata il 27.1.2014, chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato, per le ragioni esposte in atti.

All'udienza collegiale del 22.3.2016 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportate in atti, e la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di gravame, la banca appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per non aver applicato, con riferimento al tema della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitto nei rapporti di conto corrente bancario, i principi dettati dalla nota sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite 2.12.2010 n. 24418. Il primo giudice, in particolare, secondo l'appellante, ha erroneamente ritenuto non corretta l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca, nonostante tale eccezione fosse stata tempestivamente proposta con la comparsa di costituzione depositata 20 giorni prima dell'udienza e fosse stata specificamente formulata con riferimento al termine decennale ex art. 2946 c.c.. Si sostiene, quindi, con il motivo di gravame ora in esame, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitto *"rispetto a tutti i pagamenti che hanno impattato addebiti illegittimi per l'intero periodo precedente ai dieci anni dall'introduzione del giudizio"* e si chiede il richiamo del C.T.U. *"al fine di predisporre un nuovo ricalcolo del rapporto considerando prescritti tutti i pagamenti solutori effettuati dal cliente sul conto oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione"*.

Le censure sono infondate.

Il Tribunale ha disatteso l'eccezione della Banca relativa alle operazioni "extrafido" effettuate da più di un decennio poiché "tardiva e inammissibile", osservando che *"nella comparsa di costituzione e risposta del 05/03/07 la banca non eccepisce la prescrizione dei pagamenti operati sugli extrafido, non indica quali sono detti pagamenti, non produce alcun documento che comprovi detti pagamenti"*.

Tale sia pur sintetica valutazione va condivisa.

La S.C., con la nota pronuncia 2.12.2010 n. 24418, ha precisato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati nell'ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, e ciò perché in tale ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, mentre il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens* (c.d. versamento a carattere solutorio).

Alla stregua di tali principi (all'esito della pronuncia di Corte Cost. 5.4.2012 n. 78, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma asseritamente interpretativa introdotta dall'art. 61 co. 2 d.l. 29.12.2010 n. 225, conv. con modif. in l. 26.2.2011 n. 10), quindi, l'individuazione di eventuali versamenti a carattere solutorio costituisce una circostanza di fatto essenziale ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, con conseguente onere di specifica allegazione ad opera di chi, in tali termini, la prescrizione intenda far valere (cfr. Cass. 13.7.2009 n. 16326, secondo cui il debitore, ove eccipisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c.).

Nel caso in esame, invece, né in primo grado, né in sede di appello (laddove, peraltro, la deduzione sarebbe stata ormai tardiva) l'Istituto di credito ha specificato alcunché in ordine alla esistenza di eventuali versamenti a carattere solutorio, idonei a far decorrere il termine di prescrizione, sicché risulta inammissibile anche la richiesta C.T.U., che avrebbe carattere meramente esplorativo.

In particolare, con la memoria di costituzione in primo grado la Banca convenuta ha eccepito genericamente la prescrizione del preteso diritto alla restituzione di somme di denaro corrisposte dall'attore alla banca in epoca anteriore al 4 dicembre 1996 (e, cioè, oltre 10 anni prima della notifica dell'atto di citazione) sostenendo che il termine di prescrizione decennale "*non può che decorrere da quando si è verificato l'indebito e quindi dalla data dei singoli pagamenti asseritamente non dovuti*". Tale deduzione, secondo l'insegnamento della S.C., già richiamato, è infondata, perché solo un eventuale versamento a carattere solutorio è idoneo a far decorrere il termine di prescrizione e non anche i versamenti con mera funzione

ripristinatoria della provvista. L'Istituto di credito, tuttavia, non ha articolato alcuna indicazione al fine di individuare eventuali versamenti qualificabili come solutori, sicché correttamente l'eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata, per come genericamente formulata con la comparsa di costituzione, e, inoltre, tardiva e comunque inammissibile per la sua genericità per quanto attiene alle richieste, formulate solo all'udienza del 28.10.2011 e poi con la comparsa conclusionale, di applicazione dei principi di cui alla già citata pronuncia delle sezioni unite della S.C..

In mancanza, in definitiva, di specifiche allegazioni, ad opera della convenuta che eccepiva la parziale prescrizione del credito azionato da parte attrice, in ordine all'esistenza di versamenti a carattere solutorio, correttamente il primo giudice ha fatto decorrere il termine decennale dalla data di chiusura del conto, conformemente al più recente orientamento della Corte di legittimità, condiviso da questo Collegio.

2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha dedotto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto non esistenti "le numerose convenzioni per il tasso ultralegale allegate dalla banca" e, in particolare, le convenzioni per gli interessi con concessione di fido al tasso del 19% su base annua di cui ai documenti nn. 1 e 2 del fascicolo di parte convenuta. Tali atti, infatti, benché sottoscritti dal solo correntista e privi della sottoscrizione della banca, ben potevano qualificarsi come promesse di pagamento e, in quanto tali, valide ai fini della norma che richiede la determinazione per iscritto degli interessi ultralegali (art. 1284 c.c.).

Anche tale censura va disattesa.

Il Tribunale ha ritenuto nulla la clausola in tema di interessi contenuta nell'originario contratto del 1988 (prodotto in giudizio da parte attrice), che rinviava alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", richiamando, anche testualmente, la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità al riguardo (che, in sintesi, ritiene invalida tale clausola per indeterminatezza) e ha escluso che in favore della banca fossero dovuti interessi ultralegali perché non pattuiti per iscritto, come richiesto dall'art. 1284 c.c..

L'Istituto di credito convenuto aveva prodotto in giudizio due "richieste di concessione di fido", rispettivamente in data 20.6.1989 e 30.9.1990, indirizzate alla stessa banca e a firma del solo [REDACTED], contenenti, tra le tante altre, una clausola con cui il richiedente si impegnava a corrispondere "gli interessi bancari nella misura annua del 19%".

Tali richieste, tuttavia, non possono essere ritenute idonee, di per sé, a configurare la pattuizione scritta degli interessi ultralegali richiesta dall'art. 1284 c.c..

Sul punto va, innanzi tutto, rimarcato che l'art. 1987 c.c. sancisce l'inefficacia della

promessa unilaterale di una prestazione, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Nel caso in esame, d'altra parte, non vi è prova che il tasso del 19% sia mai stato applicato dall'Istituto di credito e risulta, al contrario, per ammissione della stessa banca, l'applicazione di tassi differenti (e inferiori, benché ultralegali), sicché il suindicato "impegno" del correntista non ha mai trovato attuazione nel corso del rapporto di c.c.b..

Con specifico riferimento ai rapporti bancari, inoltre, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito (con richiamo, in realtà, a numerosi precedenti conformi, pur se riferiti ad altra tipologia di rapporti giuridici) che quando la legge richiede la forma scritta *ad substantiam*, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto, ma con effetti *ex nunc* e non *ex tunc*, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che tale contratto creano (così Cass. 24.3.2016 n. 5919; cfr. altresì Cass. 27.4.2016 n. 8395). Nel caso in esame, quindi, la produzione in giudizio delle "richieste di concessione di fido" suindicate, avvenuta il 6.3.2007 con la costituzione in giudizio della banca, non sarebbe comunque idonea a provare la pattuizione per iscritto di interessi ultralegali per i periodi in contestazione.

3. Con il terzo motivo di gravame, infine, è stata dedotta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha preso in alcuna considerazione l'ipotesi di sostituire alla capitalizzazione degli interessi il sistema di imputazione regolato dall'art. 1194 c.c., quale criterio generale di imputazione dei pagamenti, da applicare una volta esclusa la capitalizzazione degli interessi. L'appellante ha richiamato, in tal senso, numerose pronunce di merito e ha sostenuto che il pregresso *modus operandi* della banca, che applicava al conto corrente l'anatocismo, non poteva interpretarsi come scelta per un criterio di imputazione diverso da quello previsto dall'art. 1194 c.c..

Neppure tale censura può trovare accoglimento e va, preliminarmente, rilevato che si tratta di questione nuova, mai sollevata nel corso del giudizio di primo grado.

L'inapplicabilità del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. alla fattispecie in esame, in ogni caso, può desumersi da un duplice ordine di ragioni.

Innanzitutto nel corso del rapporto è stato lo stesso Istituto di credito, secondo la costante prassi bancaria, ad adottare un diverso sistema di imputazione dei versamenti del correntista, sempre imputati a capitale e mai secondo i criteri ex art. 1194 c.c., sicché correttamente la maggior parte della giurisprudenza di merito ha ravvisato in tale comportamento una rinuncia, per *facta concludentia*, all'applicazione del criterio codicistico.

L'appellante sostiene che il comportamento della banca non rappresenterebbe una manifestazione di volontà del creditore perché la banca "applicava un diverso criterio"

(quello dell'anatocismo) e quindi "non poteva ovviamente ritenersi che volesse portare i versamenti né a capitale né a interessi". In proposito, tuttavia, appare sufficiente rilevare che il criterio di imputazione dei versamenti utilizzato dalla banca era comunque diverso da quello codicistico, quali che ne fossero i motivi, sicché non appare ammissibile la richiesta di applicazione, *a posteriori*, di un criterio diverso da quello che lo stesso creditore aveva, comunque, costantemente adottato.

La più recente giurisprudenza di legittimità, d'altra parte, ha chiarito che il principio di cui all'art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c., sicché è inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non integrano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, per i quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi. In particolare, le rimesse sul conto non rappresentano pagamenti ma registrazioni contabili, aventi la funzione non di estinguere l'obbligazione debitoria, ma, nell'ambito del rapporto del conto corrente di corrispondenza, il diverso effetto di modificare la quantità di moneta di cui il correntista può disporre in qualsiasi momento (così Cass. 26.5.2016 n. 10941).

La stessa Corte di legittimità ha, poi, precisato che il criterio di preventiva imputazione dei pagamenti agli interessi è, tuttavia, in astratto utilizzabile ove il correntista abbia effettuato versamenti su conto c.d. scoperto, destinati, cioè, a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento o un passivo di c.c.b. a cui non acceda l'apertura di credito, poiché in questi ultimi casi i versamenti configurano pagamenti solutori (cfr. Cass. s.u. 2.12.2010 n. 24418). Nel caso in esame, però, anche tale limitata applicabilità del principio di imputazione codicistica deve ritenersi preclusa, sia per quanto già osservato circa la scelta operata dallo stesso creditore, per *facta concludentia*, di un diverso criterio di imputazione, sia perché si tratta di questione nuova, mai prospettata in primo grado.

4. L'appello in esame, in definitiva, va integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, poiché soccombente, e liquidate come da dispositivo, secondo i criteri dettati dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014 e temporalmente applicabile in relazione al momento di conclusione dell'attività difensiva (cfr. Cass. s.u. 12.10.2012 n. 17406 e 5.11.2012 n. 18920).

Nel presente procedimento, infine, trova applicazione *ratione temporis*, la disposizione

di cui all'art. 13 co. 1-*quater* t.u. 115/2002 ("Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis"), introdotta dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato dopo il 31.1.2013, sicché, come previsto dalla norma citata, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale norma.

P.Q.M.


La Corte di appello di Lecce,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 23.9.2013 da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza del 22.6.2012 del Tribunale di Lecce, così provvede:

- a. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- b. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in euro 5.000,00, oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge;
- c. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-*quater* t.u. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), perché l'appello è stato integralmente rigettato.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 settembre 2016.

Il consigliere est.

(dott.ssa Cinzia Mondatore)




Il Presidente

(dott. Piergiorgio Bucarella)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Maria Rosario DE VITO)



Depositato in Cancelleria

il 14 NOV. 2016

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Maria Rosario DE VITO)

